

# **DISCIPLINA COMUNALE**

# DELLE DOTAZIONI DI PARCHEGGIO PRIVATO PER LA SOSTA STANZIALE ED I CRITERI PER LA MONETIZZAZIONE



Città Metropolitana di Firenze

# AREA GESTIONE DEL TERRITORIO

# **INDICE**

| ART  | ICOI                           | $\Omega$ 1 | - OGGETTO | ١ |
|------|--------------------------------|------------|-----------|---|
| AIXI | $\mathbf{R} \times \mathbf{M}$ | ^ /        | - OUGLIO  | ı |

ARTICOLO 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE

ARTICOLO 3 – AMMISSIBIITA' DELLA MONETIZZAZIONE

ARTICOLO 4 - DETERMINAZIONE DEI VALORI DI MONETIZZAZIONE

ARTICOLO 5 - MODALITA' DI CALCOLO

ARTICOLO 6 – MODALITA' DI PAGAMENTO



Città Metropolitana di Firenze

# AREA GESTIONE DEL TERRITORIO

#### **ART. 1 - OGGETTO**

- 1. La presente disciplina è riferibile ed applicabile ad interenti edilizi che riguardano immobili con finalità residenziale, per i quali è presentato al Comune idoneo e valido titolo abilitativo edilizio secondo le normative che regolamentano la stessa.
- 2. La presente disciplina definisce i criteri per la monetizzazione dei parcheggi privati per la sosta stanziale, qualora sia dimostrata l'impossibilità di localizzare la quantità di aree prevista dalla normativa di riferimento.
- 3. L'effettivo reperimento delle aree a parcheggio è soluzione prioritaria. E' consentita la monetizzazione parziale o totale delle aree a parcheggio non reperibili, esclusivamente nei casi in cui le condizioni locali non permettano oggettivamente la realizzazione dei suddetti parcheggi nelle aree di pertinenza.
- 4. La monetizzazione, da effettuarsi sulla base dei criteri stabiliti dalla presente disciplina, costituisce compensazione del mancato reperimento dei posti auto privati ed è riferita ad una contribuzione per l'adeguamento delle infrastrutture comunali, quali i parcheggi pubblici in aree dedicate o posti auto nell'ambito della rete viaria esistente.

## ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

- 1. La monetizzazione di cui alla presente disciplina:
- è consentita solo con riferimento alle dotazioni per parcheggi privati per la sosta stanziale, prescritte dalle vigenti norme statali, regionali e locali;
- non comporta in nessun caso la riduzione degli oneri di urbanizzazione primaria, secondaria e costo di costruzione da corrispondere all'Amministrazione.
- è ammessa esclusivamente per interventi edilizi diretti, su immobili con destinazione finale residenziale;
- è consentita per un numero massimo di tre posti auto con riferimento alla superficie minima di cui all'art. 4 comma 4 del presente disciplinare;
- non è comunque ammessa per interventi edilizi comportanti il reperimento di un numero di posti auto superiore a tre, con riferimento alla superficie minima di cui all'art. 4 comma 4 del presente disciplinare;
- è applicata anche per le procedure ordinarie di accertamento di conformità in sanatoria previste dalla normativa edilizia;
- è ammessa in tutte le zone omogenee territoriali del Comune di Rufina, in quanto applicabile.
- non è ammessa per interventi di nuova edificazione;
- 2. La monetizzazione degli spazi destinati a parcheggi privati è ammissibile per i seguenti interventi sul patrimonio edilizio esistente, anche se non comportanti incremento di carico urbanistico:
  - a) interventi, senza aumento del numero delle unità immobiliari, che comportino:
  - ampliamento della superficie edificabile (SE) e/o del volume edificabile (VE) come definiti dal DPGR 39/R/2018;
  - cambio di destinazione d'uso ai fini residenziali, anche senza opere;
  - b) creazione di nuove unità immobiliari ad uso residenziale;
  - c) ristrutturazione edilizia ricostruttiva;



Città Metropolitana di Firenze

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO

#### ART. 3 - AMMISSIBILITA' DELLA MONETIZZAZIONE

- 1. La monetizzazione delle aree a parcheggio è una facoltà che l'Amministrazione Comunale si riserva di applicare nei casi previsti dalla presente disciplina, su istanza diretta da parte dell'operatore privato.
- 2. La monetizzazione dei parcheggi privati per la sosta stanziale previsti dalla normativa è ammessa, qualora sia impossibile il reperimento della dotazione necessaria, nei casi di intervento sul patrimonio edilizio esistente ai fini residenziali di cui all'art. 2 del presente disciplinare, con esclusione quindi dei parcheggi di relazione;
- 3. L'impossibilità all'effettivo reperimento dei posti auto all'interno del lotto di pertinenza dell'edificio deve essere dimostrata in maniera esplicita e descrittiva da parte del richiedente anche utilizzando elaborati grafici e relazioni tecniche dimostrative; in via orientativa e non esaustiva, l'impossibilità potrà essere ricondotta alle seguenti casistiche:
  - mancanza di un'area di pertinenza libera da costruzioni sufficiente per la formazione dello spazio di sosta richiesto;
  - mancanza o impossibilità realizzativa di una strada di accesso all'area da destinare alla sosta;
  - impossibilità tecnica di realizzazione, in quanto la stessa apporterebbe pregiudizio alle strutture esistenti, anche contermini;
  - in tutti i casi in cui non sia possibile localizzare i posti auto in un'area privata, anche diversa dalla pertinenza del fabbricato, ubicata in un raggio di 100 ml. dall'edificio;
  - in tutti i casi in cui l'unica possibile area disponibile possa costituire pregiudizio alla realizzazione di opere pubbliche (già previste e/o programmate), oppure crei un oggettivo potenziale pericolo al transito e sia in contrasto con il Codice della Strada (ad es. accesso ubicato in prossimità di incrocio o curva).

# ART. 4 - DETERMINAZIONE DEI VALORI DI MONETIZZAZIONE

- La monetizzazione costituisce un contributo per l'adeguamento delle infrastrutture comunali, quali parcheggi pubblici o posti auto nella rete viaria esistente, conseguentemente alla mancata possibilità di realizzare direttamente dall'operatore edilizio posti auto pertinenziali. Ne consegue che la monetizzazione debba riferirsi ad una contribuzione per l'adeguamento e la manutenzione delle infrastrutture comunali citate.
- 2. Sulla base dei costi medi di realizzazione di nuovi parcheggi pubblici completamente attrezzati, comprensivi di impianto di illuminazione, regimazione delle acque meteoriche, segnaletica, sistemazione a verde e con l'esclusione del solo valore dell'area di sedime, come rilevabile dal Preziario dei Lavori della Regione Toscana, è individuato per l'anno 2024 un valore medio di € 150,00/mq.
- 3. Al valore di monetizzazione di cui al comma 2 si applica annualmente la rivalutazione secondo l'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività determinato dall'ISTAT.
- 4. In considerazione delle disposizioni relative alla superficie dello stallo di sosta previste al punto 3.4.7 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del



Città Metropolitana di Firenze

#### AREA GESTIONE DEL TERRITORIO

05/11/2001 "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade", la superficie minima per l'individuazione di un posto auto è così determinata:

- in caso di monetizzazione: mq. 25,00;
- in caso di disponibilità delle aree: in mq. 12,50 (dimensioni 5,00 x 2,50 m.);

#### ART. 5 – MODALITA' DI CALCOLO

- 1. Ogni unità immobiliare residenziale di nuova formazione deve essere dotata di almeno n. 1 posto auto;
- 2. Nei casi di cui all'art. 2 comma 2 lettera a) del presente disciplinare, la determinazione della quantità di superficie a parcheggi, per la parte oggetto di intervento, è effettuata secondo la disciplina dell'art. 41 sexies e con le seguenti modalità:
  - ove sia possibile reperire interamente le aree a parcheggio, è necessario dimostrare che in tali superfici è possibile identificare almeno un posto auto (stallo delle dimensioni minime di m. 5,00 x 2,50 ed effettivamente fruibile per la sosta);
  - ove sia possibile reperire solo parzialmente le aree a parcheggio, è consentito utilizzare le superfici disponibili (purché oggettivamente e fisicamente idonee per la formazione di uno stallo delle dimensioni minime di m. 5,00 x 2,50 ed effettivamente fruibile per la sosta) e ricorrere alla monetizzazione della parte di superficie non presente;
  - ove le superfici disponibili non siano idonee alla formazione di uno stallo delle dimensioni minime di m. 5,00 x 2,50 o questo non sia effettivamente fruibile per la sosta, è consentito monetizzare interamente le aree;
- 3. Nei casi di cui all'art. 2 comma 2 lettera b) e c) del presente disciplinare, la quantificazione monetaria è da effettuarsi, per la parte oggetto di intervento, sulle quantità di superficie a parcheggi derivante dall'applicazione dell' art. 41 sexies, e con un minimo di mq. 25,00 di superficie a parcheggio.
- 4. Il richiedente provvede alla presentazione di apposita istanza con la richiesta di monetizzazione contestualmente alla presentazione al Comune della documentazione necessaria per la correlata attività edilizia. L'istanza è corredata da una specifica relazione redatta da un tecnico abilitato nella quale deve essere asseverata almeno:
  - la descrizione e quantificazione delle superfici a parcheggio dovute in relazione all'intervento proposto;
  - la dimostrazione della impossibilità obiettiva di reperimento delle aree, in relazione alla concreta situazione dei luoghi ed alle condizioni di fatto e di diritto esistenti;
  - il rispetto dei presupposti di applicabilità previsti dalla presente disciplina;
  - la quantificazione degli importi dovuti secondo la presente disciplina.

# ART. 6 – MODALITA' DI PAGAMENTO

- 1. L'importo della monetizzazione verrà corrisposto al Comune secondo le seguenti modalità:
  - a) in caso di intervento edilizio per il quale è previsto il rilascio di un titolo abilitativo espresso da parte dell'Amministrazione, il pagamento deve essere effettuato prima del rilascio del titolo stesso;



Città Metropolitana di Firenze

## AREA GESTIONE DEL TERRITORIO

- b) in caso di intervento edilizio per il quale il titolo abilitativo è formato tramite presentazione di istanza di iniziativa privata (SCIA, CILA, CIL, ecc) il pagamento deve essere presentato contestualmente a tutta la ulteriore documentazione di corredo all'istanza stessa.
- 2. Le somme dovute sono corrisposte in un'unica soluzione. E' possibile la rateizzazione in quattro rate uguali semestrali solo per importi superiori a Euro 4.000,00. Gli ulteriori adempimenti e procedure di rateizzazione seguono la disciplina già prevista per gli oneri edilizi.